



Mandati di gestione patrimoniale e gestione patrimoniale discrezionale

Raccomandazioni dell'Associazione svizzera dei gestori patrimoniali (ASG)

Sommario

Raccomandazioni professionali relative ai mandati di gestione patrimoniale e alla gestione patrimoniale discrezionale

Art. 1	Natura e scopo delle presenti raccomandazioni	2
Art. 2	Mandato di gestione patrimoniale	2
Art. 3	Strategia d'investimento e istruzioni.....	3
Art. 4	Diligenza nella gestione patrimoniale	3
Art. 5	Esercizio del potere discrezionale nella gestione patrimoniale	3
Art. 6	Crediti e uso del credito nella gestione patrimoniale	5
Art. 7	Operazioni a termine e derivati con e senza effetto leva	5

Raccomandazioni professionali relative ai mandati di gestione patrimoniale e alla gestione patrimoniale discrezionale

Art. 1 Natura e scopo delle presenti raccomandazioni

¹ Con l'obiettivo di tutelare e promuovere la reputazione della professione dei gestori patrimoniali indipendenti in Svizzera e all'estero,

desiderosi di contribuire efficacemente alla protezione degli investitori e

al funzionamento integro dei mercati finanziari,

l'Associazione Svizzera di Gestori Patrimoniali (ASG), in quanto associazione di categoria per la tutela degli interessi e della reputazione della professione, emana le presenti Raccomandazioni professionali.

² Queste raccomandazioni non modificano né completano gli obblighi legali dei gestori patrimoniali in generale o dei soci dell'Associazione. Resta espressamente riservato il rinvio esplicito di queste Raccomandazioni nei mandati di gestione patrimoniale.

³ Esse riflettono l'interpretazione dell'ASG delle prescrizioni legali e stabiliscono i principi professionali per l'esercizio della gestione patrimoniale nei casi in cui le prescrizioni legali siano incomplete o lacunose, e mirano a stabilire una prassi per la professione.

Art. 2 Mandato di gestione patrimoniale

¹ Il gestore patrimoniale conclude con i suoi clienti un mandato di gestione patrimoniale in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo.

² Con il mandato di gestione patrimoniale, il gestore patrimoniale è incaricato di compiere tutti gli atti e le azioni che ritiene opportuni nell'ambito dell'usuale gestione degli investimenti finanziari.

³ Il contratto di gestione patrimoniale

1. determina l'estensione del mandato,
2. indica il conto/deposito in cui sono depositati i valori patrimoniali da gestire,
3. definisce gli obiettivi di investimento, la strategia di investimento risp. l'asset allocation, la valuta di riferimento ed eventuali specifiche restrizioni d'investimento,
4. regola l'assunzione e l'utilizzo di crediti nell'ambito della gestione patrimoniale e l'assunzione di potenziali posizioni short,
5. definisce il metodo, la periodicità e la portata della rendicontazione,
6. definisce l'importo e la base di calcolo della remunerazione relativa all'esecuzione del mandato;
7. definisce le modalità di trasmissione delle istruzioni da parte cliente,
8. definisce a chi spettano eventuali indennità da parte di terzi,
9. specifica l'esercizio del diritto di voto (in particolare nel caso dei diritti di partecipazione);
10. menziona eventuali procure di terzi nei confronti del gestore patrimoniale (nella misura in cui debbano essere conferite procure corrispondenti e queste non siano conferite in un documento separato).

⁴ Con la firma del mandato di gestione patrimoniale, il gestore patrimoniale è incaricato dell'esecuzione di tutti gli investimenti consentiti in conformità alla strategia concordata e alle presenti raccomandazioni, senza bisogno di ulteriori accordi, chiarimenti o consultazioni.

⁵ Eccezione fatta per l'esecuzione di operazioni d'investimento, il mandato di gestione patrimoniale non autorizza il gestore a disporre del patrimonio del cliente. Resta riservato il diritto di addebitare l'onorario e la commissione di gestione laddove espressamente stabilito.

Art. 3 Strategia d'investimento e istruzioni

¹ Nell'ambito della gestione patrimoniale, il gestore agisce in vista del raggiungimento degli obiettivi di investimento del cliente, ma senza doverne garantire il risultato.

² Egli agisce in conformità alla strategia d'investimento definita e a eventuali istruzioni specifiche impartite dal cliente (comprese eventuali restrizioni d'investimento) nonché alla sua politica d'investimento (in particolare con riferimento all'universo investibile) e ai processi d'investimento stabiliti, comprese adeguate misure di controllo e monitoraggio.

³ Se il cliente impartisce al gestore patrimoniale istruzioni permanenti o istruzioni relative a singole transazioni, le seguenti disposizioni delle presenti raccomandazioni sull'esercizio del potere discrezionale nella gestione patrimoniale si applicano sussidiariamente. Tali istruzioni del cliente sono necessarie in particolare se il cliente desidera effettuare investimenti che non rientrano nella strategia d'investimento concordata né coperte dalle presenti raccomandazioni. Gli investimenti con obblighi di pagamento a lungo termine, passività contingenti o condizioni o modalità simili richiedono sempre una menzione esplicita nella strategia d'investimento concordata o istruzioni del cliente.

Art. 4 Diligenza nella gestione patrimoniale

¹ Il gestore patrimoniale esercita i mandati di gestione patrimoniale affidatigli con la dovuta diligenza. Egli seleziona con la dovuta cura gli investimenti da includere nei portafogli gestiti. Nella selezione degli investimenti, il gestore patrimoniale si affida a fonti d'informazione affidabili. A tal fine, mette in atto misure adeguate che tengono conto dei rischi associati agli strumenti di investimento o alle classi di prodotti.

² Il gestore patrimoniale verifica regolarmente gli investimenti effettuati, ma non si assume alcuna responsabilità per le eventuali perdite di valore o plusvalenza non realizzate che potrebbero derivare. Egli adotta le misure appropriate per garantire che i portafogli gestiti siano conformi alle strategie di investimento stabilite e alle istruzioni dei clienti. In caso di deviazioni che non sono solo di breve durata (ad esempio a causa dell'andamento del mercato), adotta misure adeguate per ripristinare la conformità o adeguare la strategia d'investimento concordata (eventualmente emanando istruzioni per i singoli casi).

Art. 5 Esercizio del potere discrezionale nella gestione patrimoniale

¹ Fatte salve le restrizioni d'investimento e le istruzioni impartite dal cliente, il gestore patrimoniale può investire in tutte le classi d'investimento, in tutti gli strumenti d'investimento e utilizzare tutte le tecniche

d'investimento, a condizione che ciò sia idoneo al raggiungimento degli obiettivi d'investimento concordati e che le presenti raccomandazioni professionali non prevedano diversamente.

² Per attuare la strategia d'investimento, il gestore patrimoniale può in particolare, ma non esclusivamente, investire in strumenti finanziari e titoli ai sensi dell'art. 3 lettere a) e b) LSerFi, in valuta svizzera e valute estere e in metalli preziosi bancari (oro, argento, palladio).

³ Gli investimenti in investimenti collettivi di capitale sono ammessi a condizione che essi stessi investano in investimenti ai sensi del capoverso 2 o in immobili con una sufficiente diversificazione del rischio.

⁴ Gli investimenti in investimenti collettivi liquidi che non rientrano nel paragrafo 3 (investimenti non tradizionali) sono ammessi se sono sottoposti a una vigilanza adeguata e se soddisfano i requisiti di facile negoziabilità secondo il capoverso 8.

⁵ Gli investimenti in investimenti collettivi di capitale che non soddisfano i requisiti dei capoversi 2-4 possono essere inseriti nel portafoglio gestito a scopo di diversificazione del portafoglio soltanto se sono strutturati secondo il principio di fondo di fondi (ossia il fondo investe in più investimenti collettivi di capitale giuridicamente indipendenti.) o secondo il principio del multi-manager (ossia l'investimento collettivo è gestito da più gestori, lavorano indipendentemente l'uno dall'altro ed ogni singolo gestore è responsabile esclusivamente di una parte specifica del portafoglio) o garantire una diversificazione equivalente in altro modo.

⁶ Gli investimenti in metalli non preziosi e altre materie prime possono essere utilizzati sotto forma di investimenti collettivi, derivati (con un sottostante determinato o indici) o come prodotti strutturati allo scopo di diversificazione. Possono essere utilizzati solo strumenti che non prevedono la consegna fisica di metalli non preziosi o altre materie prime.

⁷ Nell'esercizio del suo potere discrezionale, il gestore patrimoniale deve evitare una concentrazione eccessiva di grandi rischi, ad esempio a causa di una concentrazione insolita in un numero limitato di investimenti. In particolare, nel caso dei prodotti strutturati e dei certificati, egli assicura un'adeguata diversificazione nella scelta degli emittenti.

⁸ Nell'esercizio del suo potere discrezionale, il gestore patrimoniale si limita (con riserva di istruzioni esplicite contrarie) a investimenti facilmente negoziabili. La facile commerciabilità è data se:

a) esiste un mercato rappresentativo (borsa o fuori borsa) per l'investimento corrispondente, o

b) l'emittente di un investimento o market maker si è impegnato ad assicurare una facile negoziabilità che equivalga a quella di un mercato rappresentativo, o

c) è possibile disdire l'investimento a intervalli regolari (nel caso di investimenti collettivi almeno quindicinalmente, altri investimenti almeno quattro volte l'anno con un periodo di preavviso non superiore a 60 giorni, o mensilmente con un periodo di preavviso non superiore a 90 giorni).

⁹ Gli investimenti con una negoziabilità limitata a larga diffusione (come ad esempio le obbligazioni di cassa emesse dalle banche su base permanente) sono comunque consentiti, tranne nel caso in cui il cliente abbia impartito chiare istruzioni di tenore contrario.

¹⁰ Se un investimento perde successivamente la sua negoziabilità, il gestore patrimoniale adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi del cliente.

Art. 6 Crediti e uso del credito nella gestione patrimoniale

¹ Salvo convenzione contraria nel mandato di gestione patrimoniale, il gestore patrimoniale non è autorizzato a effettuare operazioni di credito per conto dei suoi clienti o a utilizzare le linee di credito esistenti nell'investimento del patrimonio.

² Salvo convenzione contraria nel mandato di gestione patrimoniale, il gestore patrimoniale non può nemmeno effettuare operazioni di investimento per i suoi clienti che li esporrebbero a una potenziale posizione debitoria nei confronti della banca depositaria.

³ I capoversi 1 e 2 non si applicano agli scoperti provvisori di breve durata che sono coperti da entrate future o da rimborsi obbligazionari annunciati o che sono dovuti a sfasamenti di valore a breve termine nel contesto di operazioni di arbitraggio. Inoltre, gli scoperti a breve termine sono consentiti per correggere i rischi finanziari nel portafoglio o per gestire la leva potenziale su particolari strumenti d'investimento, a condizione che alla scadenza o alla data di regolamento prevista degli strumenti d'investimento sottostanti, i rischi finanziari nel portafoglio (ad esempio, saldo debitore, debiti e crediti) non superino il 100%.

Art. 7 Operazioni a termine e derivati con e senza effetto leva

¹ Le operazioni in strumenti finanziari derivati o a termine possono essere effettuate con finalità di copertura (in particolare dei rischi di mercato, di valuta e di tasso d'interesse) o di gestione efficiente del portafoglio e delle valute, nel rispetto dei paragrafi seguenti.

² Le operazioni a termine e le operazioni in derivati, in cui la perdita non può superare l'investimento iniziale, sono consentite nella misura in cui il rischio risultante sia conforme alla strategia d'investimento definita.

³ Non sono consentite operazioni in derivati che comportino una posizione short non coperta in singoli strumenti d'investimento.

⁴ Altre operazioni a termine o in derivati che si traducono in una posizione short in futures, indici di borsa, indici obbligazionari, divise, tassi d'interesse, metalli preziosi, metalli non preziosi e altre materie prime, nonché indici immobiliari, sono consentiti a condizione che il sottostante sia sufficientemente rappresentato nel portafoglio gestito. I derivati sui tassi d'interesse e i futures sui titoli di stato sono consentiti per coprire i rischi di tasso d'interesse nel portafoglio, a condizione che il rischio di credito del portafoglio non sia significativamente modificato di conseguenza.

⁵ Altre operazioni a termine o in derivati che danno luogo a una posizione long in cui il titolare non ha alcun controllo sulle modalità di esercizio, come i financial futures, sono consentite a condizione che la liquidità per coprire la posizione o per coprire il prezzo di esecuzione sia pienamente disponibile al momento del regolamento dell'operazione. Il gestore patrimoniale deve stabilire processi appropriati per assicurare che i margin call possano essere garantiti in ogni momento.